

**CAPITOLATO GENERALE**  
**D ' APPALTO**

*edizione 2011-11*

---

**SOCIETÀ ACQUE POTABILI p.A.**

C.so Re Umberto 9 bis - 10121 Torino  
Capitale Sociale € 3.600.294,50 int. versato  
Iscrizione Registro Imprese Tribunale di Torino n. 91/1883  
Codice Fiscale e Partita IVA 00489140012

## CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

<u>Definizioni</u> .....	3
<u>Art. 1. Contenuto del capitolato generale</u> .....	4
<u>Art. 2. Domicilio dell'appaltatore</u> .....	4
<u>Art. 3. Indicazione delle persone che possono riscuotere</u> .....	4
<u>Art. 4. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore</u> .....	5
<u>Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore</u> .....	5
<u>Art. 6. Disciplina e buon ordine dei cantieri</u> .....	6
<u>Art. 7. Tutela dei lavoratori</u> .....	6
<u>Art. 8. Spese di contratto, di registro ed accessorie</u> .....	6
<u>Art. 9. Variazione al progetto appaltato</u> .....	6
<u>Art. 10. Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore</u> .....	7
<u>Art. 11. Diminuzione dei lavori</u> .....	8
<u>Art. 12. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore</u> .....	8
<u>Art. 13. Danni</u> .....	9
<u>Art. 14. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali</u> .....	9
<u>Art. 15. Provvista dei materiali</u> .....	10
<u>Art. 16. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto</u> .....	10
<u>Art. 17. Difetti di costruzione</u> .....	10
<u>Art. 18. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori</u> .....	11
<u>Art. 19. Tempo per la ultimazione dei lavori</u> .....	11
<u>Art. 20. Penali</u> .....	11
<u>Art. 21. Premio di accelerazione</u> .....	12
<u>Art. 22. Sospensione e ripresa dei lavori</u> .....	12
<u>Art. 23. Proroghe</u> .....	12
<u>Art. 24. Durata giornaliera dei lavori</u> .....	12
<u>Art. 25. Valutazione dei lavori in corso d'opera</u> .....	13
<u>Art. 26. Termini di pagamento degli acconti e del saldo</u> .....	13
<u>Art. 27. Forma e contenuto delle riserve</u> .....	13
<u>Art. 28. Controversie</u> .....	13
<u>Art. 29. Proprietà degli oggetti trovati</u> .....	14
<u>Art. 30. Gestione dei materiali di demolizione</u> .....	14
<u>Art. 31. Collaudo</u> .....	14

## **DEFINIZIONI**

**Capitolato Generale d'Appalto:** é l'atto regolamentare che fissa preventivamente le condizioni contrattuali di carattere generale e le clausole tecniche ed amministrative applicabili a tutti i lavori, appalti e contratti di un determinato genere; il contenuto del capitolato generale è finalizzato a uniformare le condizioni generali di tutti i contratti di affidamento dei lavori.

**Capitolato Speciale d'Appalto:** è un elaborato del progetto esecutivo e costituisce documento allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale; contiene tutte le condizioni regolatrici del contenuto delle prestazioni contrattuali, in particolare di carattere tecnico.

**Committente:** è la Società appaltante che affida ad un soggetto Terzo, esterno alla propria organizzazione, l'esecuzione di opere e/o di servizi e che stipula il Contratto e provvede, nel proprio interesse, all'espletamento di tutte quelle attività richiamate nel Capitolato Generale e/o in altri documenti contrattuali connesse con la gestione del Contratto stesso; a tal fine utilizza proprio personale o personale esterno alla propria organizzazione allo scopo incaricato.

**Appaltatore:** è il soggetto cui vengono appaltati i lavori e/o i servizi.

#### **ART. 1. CONTENUTO DEL CAPITOLATO GENERALE**

1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la Committente e il soggetto affidatario di lavori e/o di servizi.
2. Le disposizioni del capitolato fanno parte integrante del contratto di appalto; nel caso si verificassero discordanze tra le prescrizioni contrattuali della Committente si stabilisce, sin da adesso, la seguente scaletta di priorità: contratto - capitolati speciali - capitolato generale.
3. Per quanto non regolamentato nei documenti di appalto si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 2. DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore deve comunicare alla Committente il proprio domicilio legale. La Committente si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore l'elezione del suo domicilio nel luogo nel quale ha sede la Committente o nel luogo in cui si devono realizzare i lavori oggetto di appalto.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dalla Committente, nelle forme che la stessa riterrà più opportune, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio legale dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore é tenuto a comunicare alla Committente ogni variazione del proprio domicilio che intervenga nel corso dell'esecuzione del Contratto e fino alla sua completa esecuzione.
4. La Committente, per l'espletamento delle proprie funzioni, ha in qualsiasi momento diritto di accesso al Cantiere, ai magazzini e agli uffici dell'Appaltatore.

#### **ART. 3. INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOOTERE**

1. Nel contratto di appalto sono indicati:
  - a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della Committente;
  - b) la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente.
3. Di norma non è ammessa la cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

#### **ART. 4. CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. Il mandato di rappresentanza deve essere trasmesso in copia alla Committente.

3. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

#### **ART. 5. CANTIERI, ATTREZZI, SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta della Committente, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione del personale della Committente incaricato alla supervisione ed ai controlli sui lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione fatte salve diverse disposizioni fissate a contratto;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza delle disposizioni legislative in materia di sicurezza;

2. L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dalla Committente per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

3. La Committente può mantenere in tutti i cantieri proprio personale.

#### **ART. 6. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI**

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.
2. L'Appaltatore, anche tramite il suo responsabile del cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta da un tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal responsabile del cantiere anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. La Committente ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del responsabile del cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **ART. 7. TUTELA DEI LAVORATORI**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. La Committente si riserva il diritto di controllare i libri paga e matricola al fine di verificare l'adempimento degli obblighi contributivi e di legge.
3. La Committente si riserva altresì la facoltà di subordinare la liquidazione dei corrispettivi pattuiti alla produzione degli idonei documenti che comprovino il rispetto di quanto stabilito al presente punto.

#### **ART. 8. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

1. La Committente si riserva la facoltà di porre a carico dell'Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri, di qualsiasi natura, connessi alla sua stipulazione.

#### **ART. 9. VARIAZIONE AL PROGETTO APPALTATO**

1. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione della Committente, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. La Committente, durante l'esecuzione dell'appalto, seguono può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto

dell'importo dell'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatta salva l'eventuale formazione di nuovi prezzi se trattasi di categorie di lavori o di materiali non previsti a contratto, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo la Committente può ordinare una variazione dei lavori nei casi che seguono:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; ove si manifestassero inesattezze, indeterminazioni, discordanze o omissioni negli elaborati progettuali imputabili alla Committente o al progettista, rimane preciso dovere dell'Appaltatore segnalare tempestivamente alla Committente eventuali deficienze, divergenze, ostacoli, o chiedere chiarimenti, restando l'Appaltatore in caso contrario unico responsabile della mancata esecuzione delle opere secondo le buone regole dell'arte.

3. Se la variante supera il limite del quinto la Committente ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori.

4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti aggiuntivi al contratto per varianti già intervenute.

5. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'Appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla Committente.

#### **ART. 10. VARIANTI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE**

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre alla Committente eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

3. La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata alla Committente che, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

4. Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma dei lavori.

5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la Committente e l'Appaltatore.

#### **ART. 11. DIMINUZIONE DEI LAVORI**

1. La Committente può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

#### **ART. 12. PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutte le norme che regolano e disciplinano il rapporto il rapporto lavoro (retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni obbligatorie, ecc.).

L'Appaltatore si assicurerà che le stesse norme siano altresì osservate anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Tutti gli oneri relativi a tali adempimenti saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che risponderà direttamente tanto verso la Committente quanto verso i propri dipendenti e i terzi.

In ogni caso l'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e di sollevarlo da eventuali pretese di dipendenti e di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.

La Committente, su semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, anche presso la sede dell'Appaltatore, al controllo dei documenti (libro paga, libro matricola ecc.) da cui possa dimostrarsi l'ottemperanza da parte dell'Appaltatore delle predette obbligazioni.

L'inadempimento o il non esatto adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni in materia di contribuzioni assicurative e previdenziali da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti consentirà alla Committente di sospendere i pagamenti fintanto che l'Appaltatore stesso non avrà fornito la prova documentale

di aver esattamente adempiuto, impegnandosi comunque a manlevare, anche sul piano giudiziario, la Committente da ogni conseguenza che il proprio comportamento inadempiente avrà potuto generare.

#### **ART. 13. DANNI**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono sempre a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

#### **ART. 14. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI**

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte della Committente.

1bis. I materiali da utilizzarsi nel ciclo costruttivo/produttivo devono essere corredati dei marchi di certificazione (UNI, CE, IIP,...) in tutti i casi in cui sussiste un obbligo di Legge o è esplicitamente richiesto nei documenti di contratto. E' obbligo dell'Appaltatore acquisire presso il Produttore i relativi certificati e consegnarli, poi, alla Committente.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Committente può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto la Committente, può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Committente in sede di collaudo.

5. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della Committente l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Committente, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Committente provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La Committente può disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 15. PROVVISATA DEI MATERIALI**

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta della Committente, l'Appaltatore deve dimostrare di avere pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

#### **ART. 16. SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO**

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Committente può prescriberne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta della Committente. In tal caso si applica l'articolo 15, comma 2.

#### **ART. 17. DIFETTI DI COSTRUZIONE**

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che la Committente accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Qualora la Committente presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in

caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

#### **ART. 18. VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

#### **ART. 19. TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna frazionata, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata, a cura dell'Appaltatore, per iscritto alla Committente, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

3. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

4. Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine ulteriormente assegnato dalla Committente per compiere i lavori.

#### **ART. 20. PENALI**

1. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto.

2. La Committente si riserva la facoltà di addebitare all'Appaltatore, oltre alla penale di cui sopra, le maggiori spese per il prolungato impegno del proprio personale oltre ad eventuali danni che le derivassero dalla ritardata ultimazione dei lavori. Tanto le penali quanto le maggiori spese verranno senz'altro iscritte negli stati avanzamento e nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

3. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.

4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Committente.

#### **ART. 21. PREMIO DI ACCELERAZIONE**

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'Appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

#### **ART. 22. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dalla Committente, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 23. PROROGHE**

1. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

#### **ART. 24. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI**

1. L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione alla Committente. La Committente può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Committente ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

#### **ART. 25. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA**

1. Ferme le disposizioni contrattuali in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla Committente, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dalla Committente ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

#### **ART. 26. TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO**

1. I termini per il pagamento delle rate di acconto e di saldo, per l'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, per lo svincolo delle garanzie fideiussorie vengono indicati nel capitolato speciale o, in difetto, nel contratto.

#### **ART. 27. FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE**

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Committente, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che siano le sue contestazioni o le sue riserve.

2. Le contestazioni e le riserve da parte dell'Appaltatore devono essere trasmesse alla Committente, a pena di decadenza, per iscritto entro 7 giorni dall'insorgenza o dalla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

#### **ART. 28. CONTROVERSIE**

1. Se il contratto non contiene espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere e giudicare le controversie derivanti dal contratto di appalto spetta esclusivamente al Foro di Torino.

2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale all'uopo costituito.

#### **ART. 29. PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI**

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Committente la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Committente. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Committente.

#### **ART. 30. GESTIONE DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE**

1. Nel caso in cui la Committente non abbia interesse alla conservazione, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono recuperati e/o smaltiti dall'Appaltatore nel rispetto delle normative di legge vigenti.

2. Nel caso in cui la Committente abbia interesse alla conservazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 l'Appaltatore si intenderà compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

4. Nel caso in cui i materiali provenienti da scavi e demolizione rimangono nella disponibilità della Committente, qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

#### **ART. 31. COLLAUDO**

1. Il decorso del termine fissati nei documenti contrattuali per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso ed eventuali altre indicazioni stabilite nel Capitolato speciale o in altre pattuizioni contrattuali, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

2. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della Committente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.